

VISTO

dr. Petrucci

Bari, 25 MAG 2017

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Domenico De Facendis



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA  
PER LA PUGLIA E LA BASILICATA

TRIBUNALE DI BARI PRESIDENZA
24 MAG. 2017
N. .... PROT. ....

ACI

Prot. n. 3052 GIV a

Bari, 23 maggio 2017

Alle Direzioni U.E.P.E. di Puglia e  
Basilicata

LORO SEDI

All' Area Misure e sanzioni di comunità

SEDE

e, p.c.

Ai DGMC

Direzione generale per l'esecuzione  
penale esterna e di messa alla prova  
[dgesecpenale.dgmc@giustizia.it](mailto:dgesecpenale.dgmc@giustizia.it)

Ai Presidenti dei Tribunali ordinari di

BARI  
BRINDISI  
FOGGIA  
LAGONEGRO  
LECCE  
MATERA  
POTENZA  
TARANTO  
TRANI

LORO SEDI

Agli Ordini degli Avvocati - c.a. Presidenti

BARI  
[presidente@ordineavvocati.bari.it](mailto:presidente@ordineavvocati.bari.it)

BRINDISI  
[segreteria@ordineavvocatibrindisi.it](mailto:segreteria@ordineavvocatibrindisi.it)

FOGGIA  
[info@ordineavvocatifoggia.it](mailto:info@ordineavvocatifoggia.it)  
[segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:segreteria@avvocatifoggia.legalmail.it)

LAGONEGRO  
[ord.matera@cert.legalmail.it](mailto:ord.matera@cert.legalmail.it)

LECCE  
[info@ordineavvocatilecce.it](mailto:info@ordineavvocatilecce.it)

MATERA  
[ord.matera@cert.legalmail.it](mailto:ord.matera@cert.legalmail.it)

POTENZA  
[ord.potenza@cert.legalmail.it](mailto:ord.potenza@cert.legalmail.it)

TARANTO  
[ufficio.segreteria@oravta.it](mailto:ufficio.segreteria@oravta.it)

TRANI  
[info@ordineavvocatitrani.it](mailto:info@ordineavvocatitrani.it)

Oggetto: nota DGEPEMP prot. 23078/8.5 datata 11.05.2017 – “Nota esplicativa sul Lavoro di Pubblica Utilità e l’obbligo di assicurazione INAIL”.

Si rende noto che il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e per la Messa alla Prova ha inviato la nota in oggetto per chiarire alcuni punti relativi al lavoro di pubblica utilità e alla relativa disciplina:

- *l’obbligo di assicurazione presso l’INAIL dei lavoratori applicati all’LPU discende direttamente dalla qualifica di prestazione di lavoro, sebbene non retribuita, dell’attività di pubblica utilità; tale qualifica rende applicabile alla fattispecie il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e smi;*
- *se il versamento del premio per la copertura assicurativa INAIL per LPU è obbligatorio, non lo è la fruizione della gratuità del premio offerta dal Fondo finalizzato alla copertura stessa, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui alla nota DGEPEMP prot. n. 10059 del 24 febbraio c.a. e alle note di questo Ufficio prot. n. 896 del 9 gennaio c.a. e n. 1134 del 24 febbraio c.a.); pertanto, nessun ente ospitante è obbligato ad accreditarsi sul relativo portale per richiedere che l’onere del premio sia posto a carico del predetto Fondo e può provvedere al versamento dell’importo forfettario che, si ricorda, è fissato nella misura di € 258,00 annuali o di € 0,86 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestato;*
- *cosa diversa dalla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevista dal d. l.vo n. 81/2008; su questo aspetto l’INAIL non ha competenza e non svolge alcuna attività ispettiva;*
- *le prestazioni di volontariato, pure contemplate nei programmi per la messa alla prova dall’art. 168 c. 2 c.p., non sono prestazioni di lavoro e quindi non soggiacciono alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista dal DPR 1124/1965; tuttavia, gli enti presso i quali viene svolta l’attività volontaria devono comunque rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal d. l.vo n. 81/2008 in relazione alle diverse tipologie di soggetto responsabile dell’organizzazione in cui viene prestata l’attività.*

Alla luce dei chiarimenti qui sintetizzati, la DGEPEMP ha ritenuto di impartire le seguenti indicazioni operative, che ciascun ufficio avrà cura di porre in essere:

1. svolgere una capillare azione di informazione presso i soggetti ospitanti sulla differenza fra il lavoro di pubblica utilità come sanzione e l'attività riparativa di volontariato;
2. valutare se indirizzare i soggetti che presentino istanza per la messa alla prova verso enti pubblici o associazioni di dimensioni più grandi e più articolate (e perciò maggiormente attrezzate sotto il profilo della gestione amministrativa) per svolgere il lavoro di pubblica utilità e verso enti più piccoli e meno strutturati per l'attività di volontariato e di promozione sociale.

Dal canto proprio, la DGEPEMP sta attivamente supportando il percorso su due diversi fronti operativi: in primo luogo attraverso contatti con alcune organizzazioni di livello nazionale, per un confronto sulle difficoltà che incontrano le associazioni di volontariato, soprattutto le più piccole (es. Coord. Naz. Volont. Giustizia e CSV-Net), e per incrementare le opportunità di lavoro di pubblica utilità contemporaneamente in tutta Italia (es. CEI); in secondo luogo attraverso interlocuzioni con l'INAIL, affinché dia soluzione alle problematiche operative che numerosi enti hanno segnalato in relazione alla procedura di accesso al portale.

Si invia in allegato alla presente copia della nota in oggetto, cui è acclusa anche la comunicazione che l'INAIL ha inviato alle proprie strutture territoriali con le indicazioni per il supporto da fornire ai soggetti promotori dell'LPU per l'accesso al portale del Fondo e per l'apertura del rapporto assicurativo per le persone che prestano lavoro di pubblica utilità.

In previsione dell'annunciato incontro presso il Dipartimento sul tema, si chiede agli Uffici in indirizzo di inviare **entro il 5 giugno p.v.** osservazioni e suggerimenti sugli aspetti che si ritenga opportuno evidenziare in tema di LPU, anche sotto il profilo della gestione operativa e del raccordo con gli enti ospitanti e i Tribunali.

Per eventuali chiarimenti si può fare riferimento a Susanna Ficco Regina (int. 244).

Si condivide, infine, con le SS.LL. e con tutto il personale coinvolto, il ringraziamento per la collaborazione prestata in occasione del monitoraggio sulle convenzioni per il LPU sottoscritte; i risultati del monitoraggio sono illustrati nel grafico contenuto nella nota DGEPEMP compiegata alla presente.

Cordiali saluti.

Il Direttore reggente  
Pietro Guastamacchia



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Prot. n. 23078/8.5

Roma, 11.05.2017

Coord.  
Q. S. A. M. S.  
(P. S. A. M. S.)



Agli Uffici Interdistrettuali di esecuzione  
penale esterna  
LORO SEDI

OGGETTO: Nota esplicativa sul Lavoro di Pubblica Utilità e l'obbligo di assicurazione Inail.

Nell'ottica della sempre maggiore implementazione del sistema delle sanzioni di comunità e della individuazione di progetti sempre più articolati ed individualizzati, in uno con l'obiettivo del più agevole coinvolgimento delle associazioni di volontariato è obiettivo primario di questo Dipartimento concorrere alla piena applicazione dell'istituto della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilità, operando, in particolare, per rimuovere le difficoltà interpretative ed organizzative che ne ostacolano la realizzazione.

Con specifico riferimento alla MAP, è certamente obiettivo specifico di ciascun ufficio EPE la puntuale applicazione del disposto dell'art 168 cp, attraverso la redazione di programmi che prevedano sia i lavori di pubblica utilità, non retribuiti ed obbligatoriamente previsti, sia le attività di volontariato, non obbligatorie ma ugualmente funzionali alla buona riuscita della misura di comunità e all'abbattimento della recidiva.

Le indicazioni che seguono, e che sono certa troveranno piena condivisione degli operatori tutti, hanno pertanto il precipuo intento di rendere più agevole il lavoro delle SSLL in tale direzione.

L'attuale quadro normativo, prevede, all'art 168 bis c.p. che il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità (obbligatoria) e di attività di volontariato (facoltative). Non vi è alcun dubbio sulla natura giuridica di prestazione lavorativa, ancorché non retribuita, del LPU, a differenza dell'attività di volontariato (in tal senso si è espresso anche l'Ufficio legislativo del Ministero, quando si è trattato di estendere la copertura assicurativa a spese dello Stato anche ai LPU previsti dalla l. 67\14). Da ciò, l'obbligo in capo ai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità di procedere con la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL): la fonte normativa di tale obbligo discende direttamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli enti (pubblici e privati) che accolgono persone per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (LPU), sono esonerati dalla spesa per la copertura assicurativa a seguito dell'incremento, previsto dalla legge di stabilità 2017, di un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tale riguardo, tuttavia, si deve precisare che l'accesso al fondo non è obbligatorio, mentre l'assicurazione con l'INAIL lo è comunque, che si decida o meno di avvalersi del fondo.

La gratuità dell'assicurazione Inail è stata il risultato di un lavoro congiunto tra questo Dipartimento, l'Inail, il Ministero del Lavoro e quello della Giustizia: nel confermare l'obbligatorietà dell'assicurazione con l'Inail per gli LPU, derivante dalla natura giuridica di "lavoro" dell'istituto, si è estesa la platea degli aventi diritto all'assicurazione gratuita, con un emendamento alla legge di stabilità 2017.

La obbligatorietà dell'assicurazione Inail, ancorché gratuita, ha destato notevole allarme in alcune associazioni di piccole dimensioni preoccupate dai numerosi adempimenti ritenuti strettamente collegati alla stipula dell'assicurazione con l'Inail.

Questa Direzione Generale ha riunito la Presidente del Coordinamento Nazionale Volontariato Giustizia e il Presidente del Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) per un proficuo confronto, e successivamente approfondito con l'INAIL i singoli rilievi effettuati. L'INAIL si è resa immediatamente disponibile a sollecitare le proprie articolazioni territoriali al fine di facilitare gli adempimenti. In particolare, le predette sedi INAIL saranno a disposizione delle associazioni per l'impostazione delle procedure di accreditamento che, in sostanza, si limitano alla sola iscrizione della posizione sul portale. E' d'obbligo pertanto rammentare che gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro non nascono dall'obbligatorietà dell'assicurazione con INAIL, ma dal Dlgs 81\08 a cui si rimanda per ogni approfondimento, obblighi la cui assoluzione prescinde dalla tipologia di assicurazione effettuata.

Né è competenza dell'INAIL la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, compito spettante all'Ispettorato del Lavoro.

In linea più generale, e nel già segnalato intento di favorire l'implementazione della MAP, anche nelle more di una più ampia diffusione delle pratiche assicurative ad opera delle associazioni di più ridotte dimensioni, si invitano le SSL a seguire le seguenti indicazioni operative:

1. E' necessario, come già evidenziato, operare un corretto distinguo tra LPU, che sono prestazioni lavorative soggette all'obbligo di copertura assicurativa INAIL (art 168 1c cp), da effettuarsi per un periodo minimo di dieci giorni, e attività di volontariato (art 168 2c cp), che rappresentano un importante contributo ai programmi di Messa alla Prova, per cui non è obbligatoria l'assicurazione INAIL. Ciascun ufficio EPE, sul territorio, valuterà preventivamente la possibilità di indirizzare i soggetti da ammettere alla MAP verso gli enti pubblici, o le associazioni più strutturate, e farà riferimento delle associazioni più piccole per le attività di volontariato cui verrà conferito ampio spazio per l'alto valore trattamentale: è necessaria, da parte degli uffici EPE, una capillare azione di comunicazione sul territorio: spesso le stesse associazioni non sono


pienamente a conoscenza della diversità tra il lavoro di pubblica utilità, inteso come sanzione o come condizione necessaria per la messa alla prova, e l'attività riparativa, volontaria o di utilità sociale.

Questa Direzione Generale sta contattando gli enti del privato sociale più rilevanti a livello nazionale (Es. FAI, Ente Nazionale Ciechi, CEI, Legambiente ecc.) al fine di stipulare nuove convenzioni o di integrare quelle già esistenti, in modo da rafforzare la rete di disponibilità ad avvalersi di una più ampia e vasta gamma di lavori di pubblica utilità. E' inoltre in corso di valutazione la stipula di un protocollo con ANCI per organizzare, con intesa nazionale, la rete degli accordi territoriali con i Comuni.

Le S.S.L.L. renderanno operative, sui territori, le indicazioni della presente nota esplicativa e rappresenteranno alla scrivente Direzione Generale ogni ulteriore difficoltà applicativa che potrà essere discussa in un incontro che a breve avrà luogo presso il Dipartimento per la condivisione dei temi più delicati relativi all'intero settore.

Si trasmette, ad ogni buon conto, la più recente circolare Inail, e si riporta il grafico riassuntivo del numero delle convenzioni di pubblica utilità per tipologia di agenzia pubblica e privata, monitorate dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova al 21.04.2017, stipulate nel territorio nazionale dai Tribunali penali.

Grafico n. 11. Convenzioni stipulate dai tribunali penali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nella messa alla prova. Dato riferito al 21.04.2017.



Si coglie l'occasione per ringraziare nuovamente quanti hanno provveduto alla corretta ricognizione territoriale delle convenzioni stipulate dai tribunali ordinari nel distretto di competenza, compilando le griglie di rilevazione presenti sulla sessione on-line "Monitoraggi" del sito intranet della Direzione generale.


Si ribadisce, infatti, che il monitoraggio delle suddette convenzioni rappresenta uno strumento informativo per tutti gli uffici, nonché una modalità per la Direzione generale di sostenere lo sviluppo di processi di innovazione, la realizzazione delle azioni di indirizzo e coordinamento, per rendere maggiormente visibile all'esterno quanto realizzato.

Si assicuri la divulgazione della nota a tutti gli UEPE del distretto.

Buon lavoro a tutti.

IL DIRETTORE GENERALE

Lucia Castellano



**INAIL**DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVOUfficio politiche assicurative,  
tariffe e contenzioso

## Classificazione DCRA

Processo: Aziende
Macroattività: indirizzi normativi
Attività: indirizzi normativi
Tipologia: note di Istruzioni normative
Fascicolo: anno 2017
Sottofascicolo: obbligo assicurativo/persone assicurate
Protocollo: si

Alle Strutture territoriali  
e, p. c.,  
al Ministero della giustizia  
Dipartimento per la giustizia minorile e di  
comunità  
Direzione generale per l'esecuzione  
penale esterna e di messa alla prova

alla Direzione centrale per  
l'organizzazione digitale  
Ufficio IX - Relazione con l'utenza

**Oggetto:** Copertura assicurativa delle persone impegnate nei lavori di pubblica utilità.  
Articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Pervengono alla scrivente segnalazioni da parte dell'utenza esterna in merito a difficoltà operative incontrate dai soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità nella gestione assicurativa delle persone impegnate nei lavori di pubblica utilità<sup>1</sup> nella forma speciale prevista dall'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le Strutture in indirizzo sono quindi invitate a dare il necessario supporto ai promotori dei progetti di pubblica utilità che ne facciano richiesta, al fine di agevolare l'attivazione della copertura assicurativa del personale in oggetto, sia ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, sia ai fini della apertura del rapporto assicurativo e a segnalare eventuali criticità che dovessero emergere nel flusso.

Si confida nella collaborazione che verrà prestata in merito alla esigenza rappresentata, sottolineando che nel senso descritto sono state fornite precise assicurazioni alla competente Direzione del Ministero della giustizia, cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola

<sup>1</sup> Stato, regioni, province, comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operano in Italia. Circolare 8 del 17 febbraio 2017.

